

Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai Campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C. per i campionati di Serie A2M e A1F

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 115 del 21 aprile 2026.

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione della natura delle situazioni soggettive coinvolte e della notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, nonché al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento dei campionati di pallacanestro, il Collegio di Garanzia dello Sport decide i ricorsi avverso:

- a) i provvedimenti emessi dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro relativamente ai Campionati di Serie A2 Maschile e di Serie A1 Femminile di diniego della Licenza Nazionale ovvero di non ammissione ai predetti Campionati;
- b) i provvedimenti sanzionatori emessi dal Consiglio federale previsti dai Regolamenti federali nei confronti delle società professionistiche di Serie A sulla base dei pareri e delle segnalazioni della "Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche", istituita ai sensi dell'art. 13 *bis* del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.;
- c) i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale previsti dai Regolamenti federali nei confronti delle società di A2 Maschile e di Serie A1 Femminile sulla base dei pareri e delle segnalazioni della Com.Te.C.

2. Il giudizio si svolge in unico grado secondo le regole procedurali di cui ai successivi artt. 2 e 3, con cognizione estesa al merito ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva. La decisione è impugnabile ai sensi di legge.

3. Resta ferma la competenza della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4 *bis* e 12 *ter* dello Statuto CONI e del relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Articolo 2 – Procedimenti relativi agli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a)

1. Il ricorso avverso gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Federazione nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o

deduzione di nuove prove. Al ricorso sono allegate l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI e l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla parte intimata.

2. L'atto di costituzione della parte intimata, insieme al deposito di memoria difensiva e di tutti gli atti e documenti, deve essere trasmesso alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositato presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui al comma 1, entro il termine perentorio di due giorni decorrente dalla scadenza di quello di deposito del ricorso.

3. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso e comunque non oltre 24 ore.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

5. Le parti hanno facoltà di inviare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive entro le ore 12 del giorno precedente l'udienza. In tal caso, entro lo stesso termine e a cura della parte, le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

6. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4 *bis* e 12 *ter* dello Statuto CONI, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimite. Resta ferma la facoltà della Sezione del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazione.

7. In ogni caso, l'udienza può essere fissata a partire dal terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimite. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

8. La decisione è adottata senza indugio. Il dispositivo è immediatamente pubblicato e comunicato alle parti. Le motivazioni devono essere pubblicate entro dieci giorni dalla pubblicazione del dispositivo. La decisione è pronunciata in forma semplificata, con una sommaria indicazione dei fatti e con una sintetica e succinta motivazione.

Articolo 3 – Procedimenti relativi agli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c)

1. Il ricorso avverso gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c) deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, alla Federazione nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni

dalla data di conoscenza dell'atto impugnato. Al ricorso sono allegate l'attestazione di versamento del contributo per l'accesso al servizio di giustizia del CONI e l'attestazione dell'avvenuto invio del ricorso alla parte intimata.

2. La parte intimata ha facoltà di depositare memoria di costituzione nel termine di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. La memoria deve essere trasmessa alla parte ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata ed essere depositata presso la Segreteria del Collegio di Garanzia, con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso e comunque non oltre 24 ore.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l'intervento di qualsiasi altro terzo.

5. Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare a mezzo di posta elettronica certificata alla Segreteria del Collegio di Garanzia memorie difensive, contenenti in ogni caso le conclusioni o istanze di cui domandano l'accoglimento. Le medesime memorie devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata anche alle altre parti costituite.

6. Ove sussistano comprovati motivi di urgenza, il Presidente del Collegio di Garanzia, con decreto tempestivamente comunicato alle parti, può disporre la riduzione fino alla metà dei termini previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo.

7. Il ricorso è trattato nella prima udienza prevista nell'apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport. Resta ferma la facoltà del Collegio di Garanzia di adottare un calendario di udienze dedicate ai procedimenti di cui al presente Regolamento comunicandolo alla Federazione. Della data di udienza viene data immediata comunicazione alle parti a mezzo posta elettronica certificata.

8. Il procedimento si intende definito con la pubblicazione del dispositivo della decisione che avviene nei cinque giorni successivi all'udienza e comunicato alle parti. La motivazione è depositata nel termine ulteriore di trenta giorni e trasmessa alle parti.

9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 58 e seguenti del Codice della Giustizia Sportiva. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva in quanto compatibile.

Articolo 4 – Disposizioni finali

1. Gli atti di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali provvedimenti devono espressamente indicare l'impugnabilità innanzi al Collegio di Garanzia, i termini per ricorrere e per la costituzione della parte intimata e dei controinteressati,

nonché le forme di pubblicità previste per i ricorsi secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Laddove i termini di cui al presente Regolamento scadano di domenica o in giorno festivo, gli stessi sono automaticamente prorogati al primo giorno successivo non festivo.

3. L'accesso al servizio di giustizia, a pena di irricevibilità del ricorso, è subordinato al versamento del contributo nella misura e con le modalità previste dalle Tabelle dei diritti amministrativi approvate con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020 pubblicate sul sito del CONI.